

2. L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1766/99 dell'on. M. Campos⁽¹⁾. La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il sistema giuridico che disciplina la contabilizzazione degli aiuti agricoli comunitari sul bilancio comunitario, in particolare in riferimento al FEAOG garanzia (regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾ e regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri e alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88⁽³⁾) prevede un'ampia delega di funzioni agli organismi pagatori degli Stati membri.

Sono pertanto gli organismi pagatori (riconosciuti dagli Stati membri a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia⁽⁴⁾) a gestire direttamente le domande di aiuti agricoli e a disporre di conseguenza di tutti i dati relativi ai beneficiari.

Per contro, la Commissione non dispone dei dati chiesti dall'onorevole parlamentare. Per esigenze di controllo la Commissione riceve dagli Stati membri i dati contabili ben specificati nella normativa. Tali dati potrebbero essere elaborati in modo da identificare i beneficiari degli aiuti. Tuttavia, le disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati a carattere personale, che le istituzioni comunitarie sono tenute a rispettare in virtù dell'articolo 286 (ex articolo 213B) del trattato, non permettono alla Commissione di divulgare tali informazioni.

3. Le spese del FEAOG garanzia rappresentano soltanto circa la metà del bilancio generale. Il confronto di queste spese con i contributi degli Stati membri non dà pertanto il saldo finale che gli Stati membri ricevono dalle Comunità o versano loro. Occorre inoltre tener conto delle spese degli altri strumenti comunitari.

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995.

(2001/C 103 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2127/00
di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Liberalizzazione dei servizi aeroportuali

Il Governo italiano ha approvato il decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999 che recepisce la direttiva 96/67⁽¹⁾ sulla liberalizzazione dei servizi aeroportuali.

L'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori) ha inoltrato un ricorso contro tale decreto (riferimento comunitario 99/4472/, SG(99)A7228), rilevando che il decreto consente di conservare gli assetti monopolistici a danno dei consumatori sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

La DG VII Trasporti, in una lettera del 7 settembre 1999 (D899/gb/ass/150 2901T), ha fatto proprie le osservazioni dell'ADUC, sollecitando il governo italiano a modificare il proprio decreto e ipotizzando, in caso contrario, un ricorso alla Corte di giustizia.

Poiché a tutt'oggi il governo italiano non ha modificato il proprio decreto né la Commissione ha avviato la procedura di infrazione alla direttiva comunitaria, può la Commissione europea riferire, a otto mesi dalla sopra citata lettera della DG VII, per quale motivo non ha avviato alcuna procedura di infrazione contro il governo italiano presso la Corte di giustizia europea e se non ritiene che il comportamento del governo italiano sia oggettivamente teso a tutelare gli interessi delle società aeroportuali a scapito di quelli dei consumatori, in violazione della libera concorrenza?

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 settembre 2000)

Per lettera in data 7 settembre 1999 la Commissione ha reso nota alle autorità italiane l'incompatibilità fra la normativa comunitaria e alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999, che attua nel diritto italiano la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità⁽¹⁾. Dette disposizioni sono infatti finalizzate ad impedire la completa applicazione della direttiva limitando il diritto di accesso al mercato, che risulta subordinato alla riassunzione del personale o al proseguimento dei contratti esistenti.

La Commissione tiene a sottolineare che il procedimento di infrazione è stato avviato: in seguito a diversi scambi di vedute con le autorità italiane è stata infatti trasmessa una lettera di costituzione in mora in data 3 maggio 2000, in cui si invitava lo Stato italiano a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

A norma del trattato CE, in assenza di risposta o qualora riceva una risposta insoddisfacente, la Commissione può emettere un parere motivato in cui ingiunge allo Stato di conformarsi alle norme comunitarie entro una determinata scadenza. Solo in uno stadio successivo della procedura è possibile adire la Corte di Giustizia.

Queste informazioni sono state già trasmesse dalla Commissione all'ADUC (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) il 30 maggio 2000; l'associazione era peraltro stata informata di ogni fase dell'iter procedurale.

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.1996.

(2001/C 103 E/072)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2128/00
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Rimborsi per spese sanitarie di cittadini italiani all'estero

Il decreto ministeriale 3 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 1989) concernente i «criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» prevede il rimborso parziale delle spese sostenute dai cittadini italiani residenti in Italia per le prestazioni sanitarie non ottenibili in Italia.

L'articolo 6, punto 11 stabilisce che le «spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%».

Il decreto regionale del 15 marzo 1990 della Regione Siciliana stabilisce invece all'articolo 1 che «il contributo forfettario [...] per spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate è fissato nella misura del 60% della spesa complessiva per redditi sino a 20 milioni di lire, del 50% per redditi sino a 35 milioni di lire e del 40% per redditi non superiori a 50 milioni di lire annui».

Ritiene la Commissione che il decreto regionale — oltre a creare una discriminazione nei confronti dei cittadini siciliani che, dovendo curarsi in strutture sanitarie all'estero, non possono usufruire dei rimborsi summenzionati — sia anche in contrasto con le disposizioni degli articoli 2 e 3 del Trattato CE?

Può essa intervenire per porre fine a questa incresciosa situazione?